

Si comunica pertanto che sarà all'esame della prossima Giunta regionale (presumibilmente del 28 giugno), il nuovo atto di coordinamento tecnico che, in applicazione della legislazione regionale come modificata, dà attuazione alle intese e agli accordi della Conferenza unificata relativamente all'uniformazione dell'attività edilizia.

L'atto riunisce perciò i seguenti quattro allegati:

il primo allegato è lo schema-tipo dei regolamenti edilizi, contenente l'indice unico in base al quale i Comuni dovranno organizzare le disposizioni del proprio regolamento edilizio;

il secondo allegato riguarda le definizioni tecniche uniformi che sostituiranno quelle attuali. Si richiama in particolare l'attenzione sulle definizioni contrassegnate da apposito asterisco che, secondo l'intesa del 20 ottobre 2016, sono variate rispetto a quelle ora in uso nella Regione, con possibili effetti modificativi sul dimensionamento degli interventi di trasformazione;

il terzo allegato è l'elenco delle disposizioni statali e regionali sugli usi, sulle trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia aventi diretta applicazione nella Regione che costituisce la ricognizione aggiornata delle disposizioni nazionali e regionali che devono essere solo richiamate, e non riportate, nella prima parte dei regolamenti edilizi;


il quarto allegato contiene la modulistica edilizia, costituita da 7 Moduli, che gli operatori dovranno utilizzare dal primo luglio 2017 per presentare le nuove istanze.

Si evidenzia infine che i provvedimenti statali fissano al 1° luglio 2017 il termine ultimo per il recepimento del decreto SCIA 2 a completamento delle precedenti riforme sopra ricordate. Tale data è stata poi ripresa dall'accordo del 4 maggio scorso, nel quale è prevista la necessità dell'adozione della nuova modulistica (più in particolare il recepimento regionale entro il 20 giugno e l'obbligo del suo utilizzo dal 1° luglio 2017).

Appare utile richiamare sinteticamente, nella scheda che si allega, gli adempimenti che i diversi allegati dell'atto di coordinamento richiedono ai Comuni.

Cordiali saluti.

Raffaele Donini



Sintesi delle modalità di recepimento dell'atto di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia

a) recepimento dello schema di regolamento edilizio-tipo (All. I)	<u>Entro il 28 dicembre 2017</u> , i Comuni devono riorganizzare le norme regolamentari in materia edilizia di loro competenza, secondo la struttura (Parti, Titoli e Capi) prevista dal regolamento edilizio tipo
b) aggiornamento delle definizioni tecniche uniformi (All. II)	<u>Entro il 28 dicembre 2017</u> , i Comuni devono recepire le definizioni modificate dall'intesa Stato-Regioni-Autonomie locali del 20 ottobre 2016, rispetto a quelle approvate con la DAL n. 279/2010 (15 definizioni contrassegnate con asterisco nell'Allegato III dell'Atto regionale di coordinamento tecnico), attraverso l'eventuale assunzione di coefficienti e altri parametri idonei ad assicurare l'equivalenza tra la capacità edificatoria stabilita dalla pianificazione urbanistica prima dell'adeguamento, e quella derivante dall'applicazione delle nuove definizioni. <u>Continuano a trovare applicazioni</u> le restanti definizioni (n. 44 definizioni) già approvate dalla DAL n. 279/2010 (e rese obbligatorie a decorrere dal 27 gennaio 2014, dall'art. 57, comma 4, della L.R. n. 15 del 2013), in quanto equivalenti a quelle contenute nella medesima DAL.
c) Aggiornamento della ricognizione normativa statale e regionale sovraordinata (All. III)	<u>Operante dal 1° luglio 2017</u> , in quanto semplicemente integra l'elenco delle norme sovraordinate contenute nella Parte III della DGR n. 994 del 2014.
d) Aggiornamento della modulistica edilizia unificata (All. IV)	<u>Da utilizzare dal 1° luglio 2017</u> , per le pratiche edilizie presentate dalla stessa data, fatta salva la possibilità di allegare le autorizzazioni e gli altri atti di assenso acquisiti prima del 1° luglio e gli atti richiesti prima della stessa data e rilasciati successivamente.